



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00256/2020

Decisione n. 21
Anno 2020

IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE

composta da

Mario Sanino - Presidente

Guido Cecinelli - Relatore

Giuseppe Andreotta

Marcello De Luca Tamajo

Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **2/2020**, presentato, in data 9 gennaio 2020, dalla **A.S.D. Società Sportiva L■■■■ Calcio a cinque**, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, sig. L■■■■ C■■■■, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Cozzone e Monica Fiorillo,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, in persona del legale rapp.te *p.t.*, non costituitasi in giudizio;

la **Lega Nazionale Dilettanti (LND)**, in persona del legale rapp.te *p.t.*, non costituitasi in giudizio;

la **FIGC-LND-Divisione Calcio a 5**, in persona del legale rapp.te *p.t.*, non costituitasi in giudizio;

nonché contro

la **A.S.D. O██████ R██████**, in persona del legale rapp.te *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cecilia Morandini,

e con notifica effettuata anche

alla **Procura Generale dello Sport c/o il CONI**,

per l'annullamento e/o la riforma

della decisione della Terza Sezione della Corte Sportiva di Appello Nazionale della FIGC n. 0060/2019, pubblicata, quanto alle motivazioni, il 10 dicembre 2019 e notificata in pari data, con la quale veniva respinto il reclamo proposto dalla odierna ricorrente, avente ad oggetto la Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a cinque, pubblicata sul C.U. n. 173 del 23 ottobre 2019.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 4 febbraio 2020, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Società Sportiva L██████ C5 - avv. Michele Cozzone; l'avv. Mario Vigna, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Maria Cecilia Morandini, per la resistente A.S.D. O██████ R██████, nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Guido Cecinelli.

Ritenuto in fatto

La vicenda sportiva trae origine dalla partecipazione dei giocatori V██████ B██████ e F██████ D██████ alla gara del 5 ottobre 2019 tra la ASD SS L██████ e la O██████ R██████, in posizione irregolare, poiché squalificati nella precedente stagione per un numero di giornate pari a tre per il B██████, e pari ad uno per il F██████ D██████.

All'inizio della stagione agonistica 2019/2020, i due calciatori si svincolavano dalla ricorrente e si tesseravano per un club di Calcio a undici, l'ASD M■■■■ M■■■■

Il sig. B■■■■ si tesserava il 26 agosto 2019, mentre il sig. F■■■■ D■■■■ in data 1 settembre 2019 e, in data 11 settembre 2019, gli stessi si trasferivano alla S.S. L■■■■ Calcio a cinque.

La posizione dei giocatori coinvolti nell'odierno procedimento può riassumersi come segue:

- a) Il sig. B■■■■ scontava la prima giornata di squalifica nella gara ASD A■■■■ G■■■■ contro la ASD T■■■■ L■■■■ Futsal del 27 aprile 2019 del Campionato Nazionale di Calcio a cinque, serie A/2 2018/2019; poi il medesimo, tesserato il 26 agosto 2019 con la società M■■■■ M■■■■ di Calcio a undici, scontava la seconda giornata di squalifica nella gara ASD M■■■■ M■■■■ contro F■■■■ M■■■■ Calcio in data 8 settembre 2019, valevole per il Campionato di Calcio Promozione Laziale 2019/2020 girone A; successivamente lo stesso si trasferiva, in data 11 settembre 2019, alla SS L■■■■ Calcio a cinque.
- b) Il sig. F■■■■ D■■■■, tesserato nella scorsa stagione con l'ASD M■■■■ Calcio a cinque e sanzionato con una giornata di squalifica, si tesserava, in data 1 settembre 2019, con la ASD M■■■■ M■■■■ di Calcio a undici e scontava detta sanzione nella gara ASD M■■■■ M■■■■ - F■■■■ M■■■■ Calcio, in data 8 settembre 2019, del Campionato di Calcio Promozione Laziale.

Pertanto, entrambi i giocatori si trovavano in posizione irregolare al momento della gara tra la SS L■■■■ Calcio a cinque e la ASD O■■■■ R■■■■ del 26 ottobre 2019.

Considerato in diritto

I principi della disciplina del Calcio a cinque sono diversi dai principi del Calcio a undici, poiché vengono impiegati regolamenti di giuoco diversi e, di conseguenza, modalità di erogazione delle sanzioni radicalmente differenti e non è possibile espiare sanzioni in una disciplina diversa da quella nella quale le stesse sono state irrogata.

I due calciatori sopra detti hanno cambiato attività (dal Calcio a cinque al Calcio a undici) e, quindi, non potevano scontare la sanzione nel Calcio a undici.

I principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell'effettività, che impone che quest'ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il

comportamento sanzionato.

I due calciatori hanno cambiato, momentaneamente, “disciplina sportiva” da una compagine di Calcio a cinque ad una compagine di Calcio a undici, per poi tornare, dopo pochi giorni, ad altra società di Calcio a cinque.

Il principio di omogeneità deve essere rispettato: i due calciatori partecipano ancora a campionati omogenei a quello nel quale hanno subito la squalifica.

Il Collegio osserva che non appare possibile espiare una sanzione in una disciplina sportiva diversa da quella in cui la stessa è stata irrogata e i fatti accaduti, se fossero ritenuti legittimi, concretizzerebbero un abuso del diritto, che è stato qualificato dalla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia *“nell’uso eccessivo di un potere che pure si possiede, al solo fine di arrecare danno a terzi, ovvero per ricavarne, in qualche modo, un indebito vantaggio”* (Parere n. 7/2016), con violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza.

La decisione impugnata ha valutato correttamente i criteri dell’omogeneità e della continuità, interrotti con l’operazione di passaggio dalla divisione Calcio a cinque al Calcio a undici, per poi tornare nuovamente nel Calcio a cinque, dove gli stessi hanno sempre militato, in via quasi esclusiva, nel corso delle rispettive carriere sportive.

Il tentativo di aggirare la sanzione sportiva irrogata, appare chiaro: se ciò fosse consentito, tutte le società con calciatori in posizione di residuo di squalifica potrebbero accordarsi con altra compagine del Calcio a undici, e viceversa, per eludere la norma.

Né appare violato l’art. 21, commi 2 - 6 - 7, CGS FIGC.

Ogni altra eccezione resta assorbita, ribadendo la prevalenza delle norme del CONI su quelle della FIGC in ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 4.000,00 oltre accessori di legge in favore della resistente ASD O [REDACTED] R [REDACTED].

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente ASD O [REDACTED] R [REDACTED].

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 febbraio 2020.

Il Presidente
F.to Mario Sanino

Il Relatore
F.to Guido Cecinelli

Depositato in Roma, in data 24 marzo 2020.

Il Segretario
F.to Alvio La Face